

FONDAZIONE CIVILE
ISTITUTO CARLO ROMANELLI
E
DOMENICO ADOLFO BRUSCHI

STATUTO

FONDAZIONE CIVILE
ISTITUTO CARLO ROMANELLI
E
DOMENICO ADOLFO BRUSCHI

Corso Matteotti, n. 216

50032 - Borgo San Lorenzo -

(Delibera Consiglio Regionale della Toscana n. 300 del 13-10.1998)

27. 03. 2003

Al Sindaco di Borgo Lorenzo

il presidente

Renzo Borselli



ISTITUTO CARLO ROMANELLI e

DOMENICO ADOLFO BRUSCHI

STATUTO

Preambolo

A seguito del testamento del Dr. Carlo Romanelli del 10 settembre 1885 e relativo codicillo del 12 giugno 1886, pubblicati ai rogiti del notaio Brunori di Firenze il 27 novembre 1886 fu eretto in ente morale con decreto reale del 12 aprile 1886 l'Orfanotrofio Carlo Romanelli, che nel contesto fu autorizzato ad accettare l'eredità costitutiva della sua dotazione patrimoniale.

Scopo dell'Orfanotrofio era quello di ricoverare orfani di famiglie per origine e domicilio appartenenti al Comune di Borgo S. Lorenzo di età ricompresa tra gli otto e i diciotto anni. Gli orfani dovevano ricevere nel Pio Istituto e a spese dello stesso *“alloggio, vitto, vestiario, istruzione religiosa, educativa e letteraria e l'insegnamento di quei mestieri che secondo la loro attitudine potranno riuscire ad essi più proficui, onde coll'esercizio dei medesimi procacciarsi in appresso un guadagno per vivere e che più opportunamente si riferiscono ad industrie utili per la popolazione di detto Comune di Borgo S. Lorenzo”*.

L'Orfanotrofio, sempre secondo le disposizioni del richiamato testamento, veniva posto *“sotto la dipendenza e alta sorveglianza di Monsignor arcivescovo pro-tempore di Firenze, il quale nominerà una Commissione di probi soggetti, che si incarichi dell'impianto, ordinamento, direzione e amministrazione del medesimo”*.

Di seguito la madre Sig.ra Angiola Dilaghi e le sorelle Sig.na Nerina e Bianca Bruschi del sottotenente Domenico Adolfo Bruschi, morto il 20 febbraio 1918 in servizio della patria, il quale aveva manifestato il desiderio, appena tornato in famiglia, di ritirarsi nel suo paese di Borgo S. Lorenzo per consacrare e dedicare la sua vita e i suoi beni a sollievo dei bisognosi e degli sventurati, adempirono questa sua volontà onorandone la memoria e con donazione del 27.5.1923, rogata notaio Emanuele Tofani di Firenze, trasferirono a favore dell'Orfanotrofio Carlo Romanelli una serie di beni *"perché l'Opera Pia possa avere esplicazione e sviluppo in Borgo S. Lorenzo"*.

Le donanti sottoposero la devoluzione dei beni donati a diverse condizioni, tra cui quella che *"l'Orfanotrofio deve essere diretto ispirandosi ai principi della religione cattolica e secondo lo spirito della Chiesa con personale di vigilanza scelto tra religiosi preferibilmente salesiani"* e l'altra secondo cui *"per qualsiasi motivo ed interesse sarà mai tolto l'insegnamento religioso cattolico e la vigilanza di persone appartenenti ad ordine religioso cattolico né mai sarà cambiato il nome dell'Opera Pia "Orfanotrofio Carlo Romanelli e Domenico Adolfo Bruschi"*. La donazione fu accettata alle condizioni poste e di seguito, con regio decreto del 16 dicembre 1929, l'Istituto assunse la denominazione *"Orfanotrofio Carlo Romanelli e Domenico Adolfo Bruschi"*.

In successione temporale la Commissione Amministratrice dell'Opera Pia con deliberazione del 23.1.1934, approvato dalla G.P.A. con decisione n° 64 del 9.1.1935, successivamente modificata con deliberazione del 16.9.1939, ap-

provata dalla G.P.A. con decisione n. 799 del 13.4.1940, affidava alla Congregazione dei Salesiani gli immobili pervenuti con donazione Bruschi per il perseguimento delle finalità statutarie.

Di poi, a seguito di deliberazione della Commissione Amministratrice dell'8.8.1945, approvata dalla G.P.A. il 24.10.1945 con decisione n. 1917, con convenzione del 12.3.1946 la Congregazione dei Salesiani, che già aveva istituito un Convitto nei locali dell'Orfanotrofio, fu autorizzata a dare ulteriore incremento alla propria attività con l'istituzione di una scuola di Istituto Tecnico Agrario, una scuola professionale ed una scuola superiore, oltre all'Oratorio feriale e festivo.

Pertanto dal 1934 in avanti, in esecuzione delle deliberazioni della Commissione Amministratrice approvate dall'autorità di tutela, i Salesiani, per i giovani orfani e per altri giovani, nel perseguimento dei fini statutari dell'Opera Pia, provvidero ad istituire scuole parificate che andavano dalle elementari, al ginnasio fino al liceo, nonché a tenere un "*oratorio ricreativo*" frequentato per 35 anni da giovani ed adolescenti con rilevanti presenze giornaliere.

Infine, a seguito dell'abbandono dei Padri Salesiani, su indicazione dell'Arcivescovo di Firenze, la Commissione Amministratrice dell'Opera Pia, con deliberazione del 1 giugno 1968, affidò ai Padri Orioni (Provincia Religiosa di San Benedetto di Don Orione, con sede in Genova, della Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza) tutti i locali in Borgo S. Lorenzo di proprietà dell'Orfanotrofio per la prosecuzione delle Opere già esercitate dalla Congregazione dei Salesiani ed inoltre per la istituzione di un Centro Giovanile di

formazione e qualificazione.

La Commissione Amministratrice rispettivamente con atto 5.2.1972, approvato dal Comitato Regionale di Controllo con decisione n. 405 del 14.6.1972, e con atto del 16.7.1973, approvato dal Comitato Regionale di Controllo con decisione n. 3068 del 10.8.1973, si determinava a vendere una serie di beni alla Congregazione dei Padri Orioni per il perseguimento delle finalità dello Statuto e a condizioni particolari sempre per il rispetto di tali finalità. La vendita avvenne con atto rogato Salani del 26.11.1977.

La Congregazione dei Padri Orioni operò fino all'anno 1995, quando cessò la collaborazione con l'Opera Pia, non senza aver ritrasferito, per atto di donazione rogato Mengacci del 14.11.1996, a favore dell'Orfanotrofio tutti i beni a suo tempo acquistati. Da allora tali beni sono stati affidati in comodato gratuito alla Parrocchia di S. Lorenzo e alla Parrocchia del S.S. Crocifisso, le quali si sono avvalse di tre sacerdoti per la conduzione del Centro Giovanile, della struttura residenziale utilizzata a scopi religiosi, educativi, culturali e di soggiorno assistito per i giovani.

Infine il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia con atto del 7 marzo 1997 deliberò di domandare alla Regione Toscana il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, punti 3 e 5 del D.P.C.M. 16 febbraio 1990, emanato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 7 aprile 1998.

Tale domanda fu integrata con verbale della stessa Commissione Amministratrice del 26.6.1998.

Il Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 300 del 13 ottobre 1998, ha dichiarato accertata la natura privata dell'Orfanotrofio Carlo Romanelli e Domenico Adolfo Bruschi di Borgo S. Lorenzo, il quale pertanto non è più da classificare IPAB ai sensi della legge 17.7.1890 n. 6972, bensì persona giuridica privata, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile.

La Regione dava, infine, indicazioni per l'adeguamento dello Statuto al nuovo stato giuridico, al che la Commissione Amministratrice ha provveduto con atto del 11/01/2002

Art. 1

COSTITUZIONE

E' istituita nel Comune di Borgo S. Lorenzo una Fondazione civile denominata Istituto Carlo Romanelli e Domenico Adolfo Bruschi. Essa trae la sua origine dal testamento del Dott. Carlo Romanelli del 10 settembre 1885 e relativo codicillo del 12 giugno 1886, pubblicati ai rogiti del notaio Brunori di Firenze il 27 novembre 1886, ed ottenne l'erezione in corpo morale sotto il titolo di Orfanotrofio Carlo Romanelli con decreto reale del 12 aprile 1888.

L'istituzione accrebbe la sua dotazione patrimoniale a seguito di donazione delle Sigg.re Angiola Dilaghi e Nerina e Bianca Bruschi, rispettivamente madre e sorelle di Domenico Adolfo Bruschi, che con atto del 27 maggio 1923, rogato notaio Tofani di Firenze, intesero devolvere una serie di beni all'istituzione al fine di onorare la memoria del loro defunto congiunto e contribuì così al sollievo

delle persone più bisognose.

Assunse la denominazione di Orfanotrofio Carlo Romanelli e Domenico Adolfo Bruschi a seguito di regio decreto del 16 dicembre 1929.

Infine secondo l'istanza rivolta dal legale rappresentante, su conforme proposta della Commissione amministrativa con deliberazione n. 52 del 7 marzo 1997, ai sensi del D.P.C.M. 16 febbraio 1990, ne fu dichiarata la natura privata con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 300 del 13 ottobre 1998 e conseguentemente fu classificata non più IPAB ai sensi della legge 17.7.1890 n. 6972, bensì persona giuridica privata ai sensi dell'art. 12 del codice civile.

Art.2

SCOPI DELL'ISTITUTO

In conformità alla volontà dei costituenti e secondo la sua tradizione storica, l'Istituto ha per scopo la formazione religiosa, ispirata ai principi della religione cattolica, l'elevazione umana e culturale, l'assistenza sociale dei ragazzi e dei giovani, specialmente in età adolescenziale e con particolare riferimento a quelli di condizione mentale o fisica più debole e di condizione economica più bisognosa, senza distinzione di cultura, di religione e di etnia.

Art.3

ATTIVITÀ' DELL'ISTITUTO

Per conseguire lo scopo previsto dal precedente art. 2 l'Istituto svolge le seguenti attività:

- a) promuove, anche attraverso convenzioni con congregazioni religiose, con enti parrocchiali o con sacerdoti del clero secolare, la costituzione di un Oratorio secondo la tradizione instaurata dai Salesiani presenti nell'Istituzione per oltre mezzo secolo, per svolgere quotidianamente a favore dei giovani attività religiose, culturali, educative, sociali, ricreative e sportive;
- b) agevola lo svolgimento di incontri per la catechesi dei giovani, per l'animazione cristiana, per lo studio e l'approfondimento della Sacra Scrittura, per l'impegno sociale rivolto alle necessità della comunità locale, alla intensificazione dei rapporti socio-culturali e alla instaurazione di legami più intensi di convivenza reciproca;
- c) istituisce corsi gratuiti di appoggio per i ragazzi delle scuole elementari e medie in particolari difficoltà sociali, familiari e di profitto scolastico, tenuti da insegnanti qualificati e che operino con specifica vocazione per tale tipo di lavoro sociale ed educativo;
- d) incoraggia la formazione di gruppi teatrali, specialmente giovanili, per la rappresentazione di opere, la organizzazione di conferenze e di convegni quali attività di supporto alla scuola e di autonoma formazione culturale;
- e) svolge ogni altra attività utile al conseguimento dei fini statuari di cui all'art. 2 e comunque alla tutela integrale dei minori;
- f) sviluppa la formazione di una cultura rivolta alla mondialità tramite iniziative di

gemellaggio con realtà istituzionali, sociali e religiose del terzo mondo e di sostegno economico alle comunità in via di sviluppo;

g) facilita, anche mettendo a disposizione alcune attrezzature di proprietà, la pratica di attività sportive da parte dei giovani come mezzo di aggregazione sociale, di convivenza, di scambio di esperienze;

h) gestisce servizi di sostegno a favore di giovani portatori di handicap;

i) organizza annualmente una festa a favore dei malati, come momento ulteriore di un'attività svolta in tale direzione da gruppi di volontari del Centro Giovanile e per la promozione della solidarietà umana e cristiana a favore dei sofferenti;

j) riconosce la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, ne incoraggia la formazione, ne stimola la coesione, ne promuove l'integrazione anche attraverso la promozione di incontri, di celebrazione di festività, di momenti di dialogo e di scambio di esperienze;

k) utilizza il Villaggio Don Orione di proprietà della istituzione per l'incontro estivo e di fine settimana tra ragazzi, giovani e le loro famiglie, promuovendo la loro integrazione sociale e lo sviluppo di specifiche attività, alcune dirette al recupero delle devianze giovanili, tra cui la tossicodipendenza, oltre alla formazione culturale, educativo-musicale e di formazione di piccoli complessi a scopo ludico-educativo;

l) collabora con istituzioni culturali, di istruzione, di assistenza sociale, con famiglie, con gruppi di persone ed in modo specifico con il Comune di Borgo S. Lorenzo per promuovere, assecondare e sviluppare iniziative di carattere socio-culturale a favore in particolare di giovani e di soggetti bisognosi di solidarietà e di assistenza sociale.

Art.4

MEZZI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI DELL'ISTITUTO

I mezzi con i quali l'Istituto provvede al raggiungimento dei propri scopi statutari sono prevalentemente retratti dai redditi delle proprietà che sono state devolute all'Istituzione dal testamento del Dott. Carlo Romanelli del 10 settembre 1885 e relativo codicillo del 12 giugno 1886, nonché dalla donazione delle Sigg.re Angiola Dilaghi e Nerina e Bianca Bruschi del 27 maggio 1923, i quali risultano dalla relazione descrittiva dello stato patrimoniale allegata all'istanza presentata alla Regione Toscana il 21 aprile 1997.

La Fondazione potrà inoltre raggiungere i propri scopi con ulteriori mezzi rivenienti da lasciti, donazioni, contributi ad essa devoluti da soggetti privati o da istituzioni pubbliche.

Art.5

SEDE

L'Istituto ha sede nell'immobile di proprietà dello stesso, in Borgo S. Lorenzo, Corso Matteotti n. 216.

Art.6

DURATA

L'Istituto ha durata illimitata fino a quando sarà in grado di raggiungere i propri scopi o, comunque, fino a quando la Commissione Amministrativa non ne delibererà lo scioglimento e la conseguente liquidazione.

Art.7

ORGANI DELL'ISTITUTO

Sono organi dell'Istituto:

- a) la Commissione Amministrativa;
- b) il Presidente; :
- c) il Segretario Generale;
- d) l'Arcivescovo di Firenze.

Art.8

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

L'Istituto è amministrato da una Commissione Amministrativa composta da cinque membri, di cui quattro nominati dall'Arcivescovo di Firenze ed uno dal Sindaco di Borgo S. Lorenzo.

I componenti della Commissione Amministrativa durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Alle vacanze che si verificassero, prima della scadenza del mandato e per qualsiasi causa, nei membri della Commissione Amministrativa sarà provveduto in ogni tempo, sempre dall'Arcivescovo di Firenze e dal Sindaco di Borgo S. Lorenzo, secondo le rispettive competenze.

Art.9

COMPITI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione Amministrativa provvede direttamente con le sue deliberazioni:

- a) alla nomina nel proprio seno del Presidente e alla surroga di esso nei casi indicati dalla legge e dai regolamenti;
- b) alla formazione di Regolamenti interni e alla variazione dei medesimi;
- c) alla predisposizione dei programmi di attività da svolgere per periodi definiti;
- d) all'accettazione o al rifiuto di lasciti, donazioni, oblazioni e contributi devoluti all'Istituzione;
- e) agli acquisti, alle alienazioni, alle liti e alla transazioni;
- f) alla formazione degli inventari, del bilancio e del rendiconto annuale dell'attività svolta;
- g) alla ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza e di evidente necessità;
- h) alla nomina del Segretario Generale dell'Istituzione;
- i) alla eventuale nomina di commissioni composte da alcuni membri interni della stessa Commissione Amministrativa, previa determinazione del numero, a cui affidare lo studio, la rilevazione o la trattazione di affari particolari, con l'indicazione dei compiti e della durata dell'incarico e con l'obbligo di rimettere le determinazioni finali all'approvazione della Commissione Amministrativa;
- j) alla dichiarazione di estinzione dell'Istituto e alla conseguente nomina dei liquidatori, ai sensi dell'art. 14;
- k) e in genere a tutti gli atti che assicurino il buono e regolare andamento dell'Istituto e che eccedano la pura e semplice esecuzione delle deliberazioni prese dalla stessa Commissione.

Art. 10

IL PRESIDENTE

Il Presidente della Commissione Amministrativa rappresenta legalmente l'Istituzione nei rapporti con i terzi. Convoca e presiede la Commissione Amministrativa, ne dirige le adunanze, firma la corrispondenza e tutti gli atti interni o da trasmettersi sia in originale che in copia alle autorità amministrative e ai terzi e, in genere, provvede, insieme alla Commissione al funzionamento dell'Istituto. Nei casi più urgenti il Presidente può assumere tutte le decisioni che sono di competenza della Commissione Amministrativa, ma deve sottoporre le suddette determinazioni alla ratifica della stessa nella riunione immediatamente successiva.

L'Istituto sta in giudizio in persona del Presidente, che lo rappresenta in tale sede a tutti gli effetti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo surrognerà in tutte le sue attribuzioni il membro più anziano di età.

Art. 11

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dalla Commissione Amministrativa, anche tra i soggetti esterni al proprio seno.

Il Segretario Generale ha per compiti:

- a) curare i rapporti tra i vari Organi dell'Istituzione;
- b) dare esecuzione alle decisioni della Commissione Amministrativa nonché agli atti del Presidente;
- c) curare l'organizzazione amministrativa dell'Istituzione;
- d) redigere i verbali delle adunanze;
- e) tenere la contabilità, l'inventario l'archivio, nonché curare la corrispondenza;
- f) apporre la propria firma sui reversali e mandati di pagamento;
- g) compiere in genere tutti i servizi di natura tecnica ed amministrativa dell'Istituzione.

Art. 12

L'ARCIVESCOVO DI FIRENZE

Spetta all'Arcivescovo "pro tempore" di Firenze, oltre alla nomina e alla surroga di quattro membri della Commissione Amministrativa, l'alta vigilanza dell'Istituto. Egli avrà il diritto di sorvegliare in ogni tempo l'andamento materiale, morale e religioso dell'Istituto, nonché di proporre alla Commissione Amministrativa quelle iniziative che ritenesse opportune per il bene dello stesso.

L'Arcivescovo esplica le competenze sopra elencate attraverso il suo delegato, che è il Pievano "pro tempore" di S. Lorenzo a Borgo S. Lorenzo.

Art. 13

CONVOCAZIONE E VALIDITÀ' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Negli avvisi per le adunanze della Commissione Amministrativa, oltre all'ordine del giorno, deve essere indicata la data della eventuale seconda convocazione, che potrà tenersi anche un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

Le adunanze hanno validità sia in prima, che in seconda convocazione, quando vi intervengano almeno la metà più uno dei membri componenti la Commissione.

Le decisioni devono essere perse a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Art. 14

ESTINZIONE DELL'ISTITUZIONE

L'Istituto si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere previamente accertati con deliberazione della Commissione Amministrativa.

La relativa delibera diverrà esecutiva dopo l'approvazione dell'Arcivescovo di Firenze.

Dichiarata l'estinzione la Commissione Amministrativa nominerà tre membri da scegliere tra i componenti della Commissione stessa al fine di procedere alla liquidazione del patrimonio.

Art. 15

DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di estinzione dell'Istituto e di conseguente liquidazione del patrimonio e comunque quant'altro costituisca patrimonio, i beni residui dello stesso Istituto saranno devoluti all'Arcidiocesi di Firenze, la quale dovrà destinarli ad opere a favore dell'assistenza, istruzione, formazione culturale, umana e religiosa dei giovani che vivono nel territorio del Mugello ed in particolare nel Comune di Borgo S. Lorenzo.

Art. 16

REGOLAMENTO

Per quanto concerne l'amministrazione e i servizi erogati dall'Istituto, la Commissione Amministrativa potrà approvare uno o più regolamenti, che dovranno essere deliberati dalla maggioranza assoluta dei membri in carica della stessa e diverranno esecutivi dopo l'approvazione dell'Arcivescovo di Firenze.

Art. 17

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nel presente Statuto al funzionamento dell'Istituzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di persone giuridiche private e in particolare in materia di fondazioni.